



## Comunicato stampa

Informazioni: +41 61 280 8188  
press.service@bis.org  
www.bis.org

Rif. n.: 21/2002I

19 settembre 2002

---

### **Esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela: rinnovato impegno delle autorità di vigilanza bancaria**

Le autorità di vigilanza bancaria di tutto il mondo hanno assicurato oggi il loro sostegno agli standard contenuti nel rapporto del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria *Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela*. I rappresentanti degli organi di vigilanza di quasi 120 paesi, riuniti alla Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria, hanno annunciato il proprio impegno a combattere il finanziamento delle attività terroristiche e il riciclaggio dei fondi relativi a tali attività attraverso una più incisiva applicazione delle misure volte a contrastare la dissimulazione della proprietà dei conti bancari.

L'adozione di standard appropriati di dovuta diligenza costituisce un elemento essenziale della gestione del rischio da parte delle banche, indispensabile per salvaguardare la fiducia e l'integrità del sistema bancario. Essa è inoltre fondamentale nella lotta contro il finanziamento delle attività terroristiche su scala mondiale. I partecipanti alla Conferenza, tenutasi a Città del Capo (Sudafrica) il 18 e 19 settembre, hanno approvato le misure seguenti:

- adozione all'interno delle singole giurisdizioni di procedure finalizzate alla conoscenza dei clienti ("know-your-customer"), come parte integrante di un efficace programma per l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela;
- condivisione con altre autorità di vigilanza, giudiziarie e di polizia delle informazioni relative al finanziamento di attività terroristiche e al riciclaggio di denaro di provenienza illecita.

### **Miglioramento della dovuta diligenza nei confronti della clientela**

Gli elementi chiave del rapporto *Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela* che i partecipanti alla Conferenza hanno convenuto di riconoscere come standard comuni sono: procedure esaustive per l'accettazione e l'identificazione del cliente, monitoraggio continuativo delle transazioni e solidi programmi di gestione del rischio da parte delle banche. Il rapporto fornisce a tutte le autorità di vigilanza un termine di riferimento per i successivi lavori di impostazione o di affinamento delle pratiche nazionali di vigilanza.

Nel riconoscere che la dovuta diligenza nei confronti della clientela costituisce una responsabilità di ordine prudenziale, i partecipanti alla Conferenza hanno concordato di promuovere nei loro paesi i principi contenuti nel rapporto affinché siano adottati da banche e altre istituzioni finanziarie raccogliatrici di depositi. Essi si sono impegnati a intraprendere ogni iniziativa possibile affinché le autorità del paese di origine che vigilano su soggetti finanziari di proprietà estera non incontrino impedimenti nell'accesso alle informazioni, e ciò anche durante le ispezioni in loco, necessarie per verificare la conformità alle politiche e alle procedure di dovuta diligenza. Essi hanno inoltre convenuto che la formazione continua del personale rappresenta un fattore importante nell'elaborazione di un efficace programma di dovuta diligenza.

Tutti i partecipanti sono stati invitati a effettuare un esercizio di autovalutazione al fine di determinare la misura in cui le rispettive giurisdizioni si conformano alle raccomandazioni contenute nel documento sul dovere di diligenza.

### **Lotta al finanziamento del terrorismo**

I partecipanti hanno stabilito che un programma efficace per l'esercizio della dovuta diligenza nei confronti della clientela costituisce il presupposto per l'identificazione dei conti bancari collegati ad attività terroristiche. Per quanto riguarda i gruppi bancari operanti a livello internazionale, la dovuta diligenza e la gestione del rischio andrebbero condotte su base consolidata a livello di gruppo.

È stato inoltre rilevato come la disponibilità e lo scambio di informazioni da parte delle autorità competenti siano essenziali per poter risalire alle attività e alle transazioni finanziarie collegate a gruppi eversivi. I partecipanti si sono impegnati a fornire – entro i limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti – piena assistenza ad altre autorità di vigilanza, giudiziarie e di polizia nel bloccare il finanziamento del terrorismo, e hanno convenuto che il segreto bancario non debba ostacolare lo scambio delle informazioni. Quest'ultimo, secondo quanto auspicato dagli intervenuti, dovrebbe avvenire direttamente o tramite la rete di "unità di intelligence finanziaria".

I partecipanti hanno preso atto dei considerevoli sforzi delle istituzioni finanziarie nel notificare alle autorità l'esistenza di conti aperti a nome di persone od organizzazioni segnalate fra quelle potenzialmente ricollegabili al terrorismo. Essi hanno deciso di cooperare distribuendo liste di nominativi sospetti e incoraggiando le istituzioni finanziarie di rispettiva competenza a collaborare. I partecipanti hanno raccomandato che il trattamento delle segnalazioni fornite dalle banche a tale riguardo venga effettuato principalmente dalle "unità di intelligence finanziaria" o dalle autorità giudiziarie e di polizia, anziché attraverso i canali prudenziali; le istituzioni finanziarie che scambiano informazioni dovrebbero inoltre essere tutelate contro azioni legali in materia di responsabilità civile e difesa della privacy.

### **Nota per le redazioni**

La **Conferenza internazionale delle autorità di vigilanza bancaria**, indetta con cadenza biennale dal 1979, riunisce alti funzionari di autorità di vigilanza di tutto il mondo. Il suo scopo è quello di promuovere la cooperazione tra le autorità nazionali nel campo della vigilanza sull'attività bancaria internazionale e di facilitare gli scambi di vedute su una serie di questioni attuali di comune interesse.

Il rapporto ***Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela (ottobre 2001)*** è stato redatto dal Working Group on Cross-border Banking del Comitato di Basilea, che raggruppa alcuni membri dell'Offshore Group of Banking Supervisors (OGBS). Le conclusioni del rapporto sono state avallate sia dall'OGBS sia dal Comitato di Basilea. Il rapporto *Dovere di diligenza delle banche nell'identificazione della clientela* è disponibile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

Il 17 aprile 2002 il Comitato di Basilea ha diffuso un comunicato stampa a sostegno dell'azione collettiva per individuare e bloccare le fonti di finanziamento del terrorismo. Nel comunicato è stato inoltre descritto lo stato dei lavori per ciò che concerne la dovuta

diligenza e la condivisione di informazioni nel quadro della lotta al finanziamento delle attività terroristiche.

Le “**unità di intelligence finanziaria**” sono organismi centrali nazionali cui è demandato il compito di ricevere (e, ove permesso, richiedere), analizzare e trasmettere alle competenti autorità informazioni finanziarie relative a fondi di sospetta provenienza illecita ovvero previste da norme o regolamenti nazionali, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro.